

Civile Sent. Sez. L Num. 88 Anno 2018

Presidente: NOBILE VITTORIO

Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

Data pubblicazione: 04/01/2018

**SENTENZA**

sul ricorso 26305-2012 proposto da:

c.f. n.q. di

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

presso lo studio dell'avvocato

i, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

- **ricorrente**-

**contro**

in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

2017

3856

domiciliata in ROMA, ..... presso lo  
studio dell'avvocato ..... che la  
rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 8270/2011 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/11/2011 R.G.N.  
10451/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE  
BRONZINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato ..... per delega  
verbale .

### **Fatti di causa**

1. Con la sentenza del 9.11.2011 la Corte di appello di Roma accoglieva l'appello proposto dalle : avverso la sentenza resa dal Tribunale di Viterbo che aveva a sua confermato il decreto ex art. 28 L. n. 300/70 emesso dallo stesso Tribunale di dichiarazione di antisindacalità della condotta posta in essere dalle di modifica dell'orario di lavoro senza la consultazione delle Delegazione sindacale e conseguentemente rigettava la domanda.

2. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale ha osservato che era stato mal interpretato l'art. 32 del CCNL del 2007 ( di cui riportava la formulazione) il cui significato andava valutato alla luce delle previsioni pattizie in relazione alle modifiche apportate ai turni di lavoro di cui all'art. 5 del CCNL: le parti sociali avevano procedimentalizzato il sistema di informazione e consultazione con riferimento ai livelli di contrattazione nazionale, regionale e di unità produttiva per realizzare su ciascun livello un livello di consenso idoneo. Per realizzare tale obiettivo le parti avevano raggiunto uno specifico Accordo operante in caso di nuovi regimi di orario la cui introduzione nell'unità produttiva di riferimento prevedeva l'obbligo di informativa alla cui spettava l'onere, entro i cinque giorni, di provocare- se del caso- la consultazione. La società aveva rispettato l'onere di informazione, ma la : non si era attivata nel termine previsto per la consultazione. Pertanto non erano state violate le procedure contrattuali e si doveva escludere un comportamento antisindacale datoriale con conseguente rigetto della domanda.

3. Per la cassazione propone ricorso il sig. per il sindacato UGL, corredato da memoria formulando due motivi.

4. Resistono con controricorso corredato da memoria le

### **Ragioni della decisione**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi di lavoro, nonché la violazione dell'art. 28 L. n. 300/1970, degli artt. 1, 2, 5 e 32 del CCNL personale non dirigente delle Poste e della norme di interpretazione di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. civ. proc. e dell'art. 2697 cod. civ. per errata valutazione delle risultanze istruttorie e delle prove documentali. Emergeva chiaramente dalle disposizioni contrattuali, di cui la Corte di appello ha offerto un'interpretazione errata peraltro neppure letterale, un obbligo delle ..... di provvedere alla consultazione della ..... o del singolo sindacato, mentre non sussisteva alcun onere di quest'ultimi di chiederla. Non era intervenuto alcun Accordo tra le parti in materia di nuovi orari di lavoro cui dare attuazione. La modifica degli orari e dei turni doveva essere oggetto di contrattazione con chiara violazione dei diritti sindacali accertabile con l'azione di cui all'art. 28 L. n. 300/1970.

Con il secondo motivo si allega l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine all'applicabilità dell'art. 5 CCNL del 2007 posto che per la Corte di appello sarebbe intervenuto un Accordo da attuare, mai in realtà provato.

I due motivi essendo strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente ed appaiono infondati.

La Corte di appello ha ritenuto di dover interpretare l'art. 32 del CCNL alla luce di quanto in via generale previsto dall'art. 5 del detto contratto (riprodotto a pag. 21 del ricorso) che recita "in relazione all'art. 1 CCNL le Parti nell'assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante a diversi livelli, consentono di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire in ambito non negoziale i comuni contenuti di conoscenza. Il predetto



R.G. 26305/11L

pacifica) ma lo stesso ricorrente a pag. 37 del ricorso allude ad un Accordo relativo ad alcune modifiche orarie (contestandone l' idoneità, mentre controparte l'ha richiamato nel controricorso giudicandolo pertinente) senza però produrlo o riprodurlo nella sua interezza con chiara violazione dell'art. 369 cod. civ. proc. Dagli stralci riprodotti a pagg. 35-36-37 del ricorso emergono numerosi riferimenti alla definizione di un Accordo come "verbale di Accordo", "attuazione del presente Accordo", "in ossequio all'Accordo", il che appare coerente con l'accertamento compiuto dalla Corte di appello: pertanto i motivi non dimostrano l'infondatezza dell'accertamento di fatto da parte dei Giudici di appello che hanno ritenuto invece sussistente ed idoneo l'Accordo siglato tra le parti si da legittimare una mera informativa riguardo la modifica degli orari posto che si trattava solo di una fase esecutiva di un Accordo già raggiunto (salvo reazione della Delegazione sindacale che non si è avuta).

Pertanto va rigettato il ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimità- liquidate come al dispositivo- seguono la soccombenza.

**PQM**

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrete al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 200,00 per esborsi, nonché in euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 5.10.2017

Il Consigliere est.

Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente



IL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale